



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Senato della Repubblica

5^a Commissione Bilancio

AS 1925

**Conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**

Audizione CNA

31 agosto 2020

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	1
2. MISURE PER IL LAVORO.....	2
2.1. Sostegno al reddito	2
2.2. Proroga blocco licenziamenti	4
2.3. Esoneri contributivi.....	5
2.4. Contratti a tempo determinato.....	7
2.5. Fondo nuove competenze.....	8
2.6. Disposizioni in materia di patronati	9
3. DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA	10
4. SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA	11
5. MISURE IN MATERIA FISCALE.....	14
6. MISURE RELATIVE A SETTORI SPECIFICI.....	17
6.1. Agroalimentare	17
6.2. Turismo.....	17
6.3. Trasporto	18
6.4. Made in Italy.....	22
7. CONCLUSIONI.....	22

1. INTRODUZIONE

Com'è noto, lo scopo primario del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) è quello di rafforzare il quadro dei provvedimenti approntati da Governo e Parlamento per fronteggiare adeguatamente gli effetti depressivi indotti dalla diffusione del Covid-19 sull'economia nazionale.

Contiene, infatti, misure intese ad integrare e migliorare l'efficacia degli interventi contenuti nei precedenti decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, impegnando una ragguardevole quantità di nuove risorse, tale da portare ad oltre 100 miliardi di euro il valore complessivo della leva pubblica azionata.

In dettaglio, v'è da rilevare come circa la metà delle risorse del Decreto Agosto siano dedicate al capitolo del sostegno e rilancio dell'economia. Più in particolare, si fa riferimento alla proroga dei versamenti dei tributi sospesi e del versamento della seconda rata per i soggetti ISA per 5.800 milioni e la moratoria e il rafforzamento patrimoniale per 2.600 milioni. A queste si aggiungono le risorse in tema di lavoro: si pensi, in specie, al rifinanziamento della cassa integrazione e alla Naspi, capaci di assorbire circa 3.300 milioni di euro. Da segnalare, infine, i 4.500 milioni di euro destinati ad enti locali e Regioni, nonché i 900 milioni per la decontribuzione al Sud.

Una mole di risorse imponente, che pone il sistema Paese di fronte alla duplice sfida della tempestività dell'utilizzo e dell'efficacia dell'allocazione, che dovrà selezionare obiettivi e beneficiari, legandoli alle straordinarie trasformazioni di mercato in atto.

Siamo infatti immersi in un momento economico caratterizzato da un profondo stato di incertezza, le cui ricadute si ripercuotono in modo assai disomogeneo tra i diversi settori economici. Incertezza dovuta, in prevalenza, alla riacutizzazione della forza diffusiva della pandemia e ai timori che tale tendenza possa richiedere l'adozione di nuove e drastiche misure di contenimento.

Se, da una parte, possiamo registrare con sollievo la ripartenza di molte attività di servizio e i positivi fermenti che i nuovi bonus stanno iniettando nel settore dei lavori edili, rimane

ancora rallentata la produzione industriale, a causa della riduzione della domanda estera, e restano totalmente ferme le filiere del turismo straniero, delle fiere e degli eventi.

In questo contesto, la progressiva e naturale riduzione del supporto assicurato dal Governo alle imprese metterà a nudo molti guasti prodotti dalla crisi al sistema economico italiano.

Senza dimenticare il fatto che alcune abitudini e modelli organizzativi forzatamente sperimentati nel periodo di serrata potrebbero essere stabilmente impiegati dalle imprese per contenere costi e migliorare efficienza e produttività. Tutto ciò potrebbe indurre profondi mutamenti nella domanda di servizi e di lavoro.

È quindi indispensabile fare in modo che le misure individuate possano essere indirizzate in maniera viepiù selettiva verso quei settori maggiormente interessati da processi di trasformazione o in ogni caso lontani da un pieno ritorno alla normalità.

2. MISURE PER IL LAVORO

In materia di lavoro, il Decreto Agosto introduce e rafforza il sostegno alle imprese e all'occupazione.

2.1. Sostegno al reddito

Le disposizioni legate agli ammortizzatori sociali prevedono un ulteriore periodo di integrazione salariale pari a diciotto settimane da fruire entro il mese di dicembre 2020, nonché l'innalzamento della dotazione finanziaria in favore dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

La CNA considera positivamente la decisione del Governo di prorogare e rifinanziare gli ammortizzatori sociali, senza i quali numerosissime imprese non sarebbero in grado di riavviare la propria attività e garantire, di conseguenza, i medesimi livelli occupazionali.

In questo scenario, appare pertanto essenziale continuare a sostenere le imprese artigiane, accrescendo la dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), in modo da coprire anche le prestazioni relative ai mesi scorsi.

Si auspica che, sulla base dei meccanismi previsti dalla normativa, le risorse disposte vengano effettivamente trasferite al Fondo. Ciò in tempi rapidi, per non replicare la negativa esperienza dei mesi scorsi, in cui i ritardi nella messa a disposizione delle risorse stanziare hanno finito col vanificare l'efficienza amministrativa e gestionale esibita dal Fondo.

Non si può non tener conto del fatto che FSBA, espressione della Bilateralità artigiana, sia divenuto nel tempo un riferimento imprescindibile per le imprese artigiane. Il fondo in questione, infatti, rappresenta l'unico ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro per l'artigianato idoneo a fornire sostegno a circa 248 mila aziende artigiane, per un totale di 970 mila dipendenti. Sin dalla sua costituzione, FSBA ha operato in un'ottica inclusiva, assicurando il proprio supporto a tutte le aziende artigiane, anche a quelle con un solo dipendente. Il tutto è avvenuto per il tramite di prestazioni migliorative rispetto ai limiti fissati dalla normativa.

Nel corso di questa inedita fase, il Fondo si è distinto non soltanto per reattività – in quanto sin dalla fine di febbraio è stato dotato di una specifica causale connessa all'emergenza epidemiologica – ma anche e soprattutto per efficienza gestionale, assicurando interventi tempestivi rispetto alle richieste delle istituzioni. Il fondo ha garantito una puntuale gestione, nonché una ordinata rendicontazione delle domande, riuscendo ad anticipare, tramite risorse accantonate negli anni, le prestazioni di sostegno al reddito, in attesa dei corrispondenti trasferimenti finanziari effettuati dallo Stato. Così facendo, nessuna impresa artigiana è rimasta esclusa dall'accesso alle prestazioni, consentendo a quelle non in regola con la contribuzione di accedere ad uno specifico percorso di regolarizzazione contributiva, posticipato e rateizzato, *ergo* particolarmente vantaggioso.

Per tutte queste ragioni, si pone in evidenza, anche in questa sede, l'esperienza considerevolmente positiva dei Fondi, da conservare e valorizzare anche in una prospettiva di riforma degli ammortizzatori sociali.

2.2. Proroga blocco licenziamenti

Per quanto concerne il cosiddetto blocco dei licenziamenti, si introduce il divieto per le aziende di licenziare fino all'integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19. Il blocco dei licenziamenti vige anche per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali fissato a favore di chi non richiede trattamenti di integrazione salariale. Restano comunque previste delle ipotesi specifiche di deroga al blocco dei licenziamenti (es. licenziamento per cessazioni di attività).

Sul blocco in esame CNA, pur comprendendo le finalità sociali sottese a tale scelta, ritiene che l'ulteriore allungamento del periodo rischia di determinare un pericoloso irrigidimento del mercato del lavoro.

Inoltre, occorre osservare che non è del tutto chiaro se esso operi anche nei confronti dei datori di lavoro che non facciano ricorso alle ulteriori 18 settimane di cui all'articolo 1 ovvero all'esonero contributivo di cui all'articolo 3.

Vale la pena sottolineare l'opportunità che vi sia piena armonizzazione e consonanza tra il divieto di licenziamento e il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, non potendosi attribuire all'azienda anche il costo di un dipendente che non dovesse rendersi necessario ai fini della prosecuzione dell'attività d'impresa. Ciò in considerazione del fatto che l'attuale disposizione pone in capo all'azienda un costo aggiuntivo per la fruizione delle seconde nove settimane di ammortizzatori sociali.

Si ravvisa inoltre la necessità di un chiarimento in merito alla durata del blocco dei licenziamenti a fronte dell'utilizzo dell'esonero contributivo stante l'incertezza in merito ai criteri di applicazione e calcolo della durata dello stesso.

2.3. Esoneri contributivi

Il Decreto Agosto contiene disposizioni volte ad abbattere il costo del lavoro, mediante sgravi contributivi.

In primo luogo, è stato introdotto un esonero contributivo per le imprese che, avendo usufruito delle integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno, non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale. L'esonero, previsto dall'articolo 3 del decreto, spetta per un periodo di quattro mesi fruibili entro il mese di dicembre 2020 ed entro i limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno.

Benché muova nella giusta direzione la volontà del legislatore di sostenere le imprese che sono riuscite a riprendere l'attività lavorativa, si sottolinea, tuttavia, l'esigenza di prevedere un analogo sostegno anche per le imprese che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali nei mesi di marzo e aprile e che hanno già tentato di riprendere l'attività produttiva negli scorsi mesi di maggio e giugno, non richiedendo ulteriori settimane di integrazione salariale. Dall'attuale formulazione normativa, infatti, queste ultime imprese sembrerebbero escluse da ogni intervento. Pertanto, sarebbe opportuno estendere anche ad esse il beneficio in parola.

Allo stesso modo, per rendere effettivamente vantaggiosa la disposizione, sarebbe necessario che l'esonero contributivo fosse totale e non soltanto limitato ai contributi a carico del datore di lavoro.

Condivisibile è anche l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato o che trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine.

Rispetto a tale disposizione, tuttavia, non si comprendono le motivazioni poste alla base dell'esclusione del contratto di apprendistato come tipologia contrattuale rientrante nel beneficio. Il contratto di apprendistato, infatti, soprattutto nelle imprese artigiane, costituisce il canale privilegiato per l'ingresso stabile nel mondo del lavoro e per la trasmissione del sapere e del sapere fare. Essendo in grado di coniugare lavoro e

formazione, mediante delle disposizioni vantaggiose sia per le imprese che per i lavoratori, è ampiamente utilizzato dagli imprenditori artigiani, per i quali la formazione del dipendente costituisce un investimento fondamentale, da portare a termine e valorizzare al massimo.

Ragion per cui, si chiede di consentire anche alle assunzioni con contratto di apprendistato di beneficiare dell'esonero contributivo, posta l'importanza per un'impresa artigiana di poter contare su un risparmio del costo del lavoro onde propiziare l'uscita dalla recessione.

Il Decreto Agosto prevede anche un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'esonero è fruibile per le assunzioni effettuate tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020, per un periodo pari a quello di durata del contratto e comunque per un massimo di 3 mesi ed è compatibile con l'esonero contributivo previsto in caso di conversione del contratto in un contratto a tempo indeterminato.

Si tratta di una disposizione particolarmente positiva, ma che andrebbe estesa a tutti i lavoratori stagionali previsti dalla legge o dal contratto collettivo e che, al pari del turismo, hanno subito pesanti ripercussioni.

Infine, positiva è anche la agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud). La misura, prevista dall'articolo 27 del decreto, risulta finalizzata a contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia nelle aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, nonché intesa a tutelare i livelli occupazionali.

L'esonero in parola si riferisce non solo alle nuove assunzioni, ma a tutti i rapporti di lavoro in essere ed è pari al 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Fermo tutto quanto sopra detto, sarebbe auspicabile che tutti gli esoneri sopra rappresentati venissero ampliati prevedendo non soltanto la copertura della quota di contribuzione a carico del lavoratore, ma anche implementando la durata massima dei benefici e l'arco temporale di riferimento. Quest'azione, infatti, andrebbe nella direzione di abbattere il costo del lavoro, un'esigenza oggi fortemente avvertita dalle imprese e che – per poter produrre effetti concretamente apprezzabili – dovrebbe essere sostenuta per almeno un anno.

2.4. Contratti a tempo determinato

In materia di contratti a tempo determinato, si condivide la volontà del legislatore di rendere maggiormente flessibile tale tipologia contrattuale. Sul punto, l'articolo 8 del decreto rende possibile prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni o causali previste dalla vigente normativa.

Un'altra importante decisione riguarda l'abolizione della proroga automatica dei contratti a tempo determinato, che aveva introdotto un meccanismo incerto ed estremamente gravoso per i datori di lavoro. Semmai, in un'ottica di maggiore certezza giuridica, sarebbe necessario prevedere un'esplicita regolamentazione degli effetti giuridici prodotti per i contratti a termine giunti a scadenza in vigenza della norma di legge ora abrogata.

In via generale, fermo restando che andrebbero delineate con maggiore precisione alcune questioni interpretative che nascono dalla stratificazione normativa prodotta in questi mesi di emergenza, la CNA ribadisce la necessità di portare a regime una riforma strutturale del contratto a tempo determinato, che vada verso la direzione di una positiva flessibilità.

Sin dall'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Dignità, infatti, la nostra Confederazione ha sollevato forti preoccupazioni circa il restringimento e le limitazioni imposte alla sottoscrizione dei contratti a tempo determinato. Rigidità che non mal si giustificano sia da un punto di vista giuridico, che da un punto di vista economico.

Sotto il profilo economico, in particolare, occorre ricordare come il contratto a tempo determinato rappresenti uno strumento di spinta per una occupazione stabile e di qualità. Veicolo, in altri termini, per l'instaurazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto con riferimento alle imprese di minori dimensioni, caratterizzate da un forte legame fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Nell'attuale fase di accentuata incertezza socio-economica, è più che mai necessario sostenere le assunzioni, anche favorendo la sottoscrizione di contratti a termine, che possano consentire all'impresa di contribuire a sostenere l'occupazione.

Anche da un punto di vista strettamente normativo appare centrale l'esigenza di procedere ad una riforma della disciplina del contratto a termine, onde predisporre le condizioni necessarie a conseguire una buona flessibilità del predetto istituto. In questo senso, andrebbe demandato alle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la possibilità di delineare parametri e vincoli, allo scopo di procedere alla sottoscrizione dei contratti a termine.

Le parti sociali, infatti, mediante l'azione di contrattazione collettiva, sono in grado di assicurare che tale tipologia contrattuale non diventi uno strumento suscettibile di abuso. In più, esse rappresentano i soggetti più prossimi alle esigenze e alle realtà di determinati settori produttivi, quindi gli unici in grado di poter garantire la migliore regolamentazione per determinati ambiti.

2.5. Fondo nuove competenze

Per quanto concerne la regolamentazione del Fondo Nuove Competenze (articolo 4 del decreto), la CNA ribadisce le criticità già espresse in ordine alle modalità di coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali, in considerazione delle finalità istituzionali proprie del nuovo Fondo.

Infatti, come previsto dal Decreto Rilancio, il Fondo in parola consente di sostenere la retribuzione dei lavoratori inseriti in percorsi di rimodulazione oraria con percorsi formativi stabiliti all'interno dei contratti collettivi decentrati.

Posto che l'intervento del Fondo sembra coprire solamente i costi legati alla retribuzione, senza cioè includere anche le spese di formazione, ciò che sembra necessario evitare è un improprio coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali, i quali, per espressa previsione normativa, possono intervenire soltanto a sostegno dei piani di formazione professionale continua dei lavoratori, secondo dei piani formativi concordati tra le Parti Sociali e con dei finanziamenti che sono assoggettati alla disciplina sugli aiuti di Stato.

È quanto mai opportuno, dunque, che il presente Decreto, sul presupposto che i Fondi Interprofessionali hanno per scopo quello di finanziare i piani formativi destinati alla formazione continua, escluda espressamente i Fondi Interprofessionali da un possibile coinvolgimento con quote proprie ai fini propri del Fondo nuove competenze.

2.6. Disposizioni in materia di patronati

Pur apprezzando l'incremento di 20 milioni di euro annui degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, si ritiene che tale intervento non sia in grado di garantire il mantenimento di un adeguato livello di servizi e capillarità. Ciò, proprio in una fase in cui maggiore è la richiesta di informazione, assistenza e supporto da parte dei cittadini.

Nei mesi scorsi, d'altra parte, gli istituti di patronato si sono dimostrati uno strumento essenziale per milioni di cittadini, continuando ad operare durante tutto il *lockdown*. Le attività svolte sono state assicurate con risorse proprie, a cominciare dagli oneri imposti dalla necessità di adeguamento degli uffici e dalle specifiche nonché inedite modalità operative.

I maggiori costi connessi alla erogazione del servizio e il prolungamento della situazione di straordinarietà legata alla diffusione del contagio da Covid-19 amplificano enormemente i già gravi problemi di sostenibilità economica del sistema dei patronati, dovuti sia ai ritardi dei pagamenti per attività già svolte, che ai ripetuti tagli intervenuti nell'ultimo decennio.

La scelta di prevedere un aumento di 20 milioni di euro in termini di risorse disponibili verrà con ogni probabilità vanificata dalla prospettiva di una ulteriore contrazione del finanziamento generale, in conseguenza delle modalità stesse con cui il Fondo patronati risulta determinato. Una contrazione stimabile in oltre 30 milioni di euro, ove si considerino le previsioni INPS sul minor gettito delle entrate contributive.

Per queste ragioni, si chiede il rafforzamento del finanziamento a partire da gennaio 2021 mediante il ripristino dell'aliquota contributiva (0,226) prevista dalla legge istitutiva 30 marzo 2001, n. 152, così da lasciare inalterato per l'esercizio 2020 l'incremento di 20 milioni già previsto nel decreto.

3. DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA

Al di là delle misure apprestate per garantire continuità funzionale a Regioni ed enti locali, onde far fronte alle perdite di gettito conseguenti alla pandemia, alcuni interventi appaiono apprezzabili. Questo, a cominciare dall'incremento della dotazione del Fondo atto a sostenere il settore del trasporto pubblico locale (articolo 44 del decreto), vale a dire uno dei comparti più gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Significative, ancorché non immediatamente applicabili, le misure intese a potenziare le risorse messe a disposizione degli enti locali, disposte dagli articoli 45 e seguenti del decreto in discussione. Sebbene tali interventi siano previsti a partire dal prossimo anno, auspichiamo che gli stessi, in ragione delle finalità perseguite – progettazione, messa in sicurezza di edifici e territori, nonché manutenzione ed efficientamento energetico di scuole e infrastrutture – contribuiscano a generare un processo di ripresa effettiva delle piccole opere, funzionali ad un maggiore coinvolgimento delle imprese di minori dimensioni appartenenti al territorio di riferimento.

Anche in considerazione dei descritti interventi, confidiamo nel riconoscimento di una più estesa durata delle deroghe disposte tramite il Decreto Semplificazioni, specie in relazione alle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia. Il termine indicato,

corrispondente al 31 luglio del prossimo anno, risulta troppo ravvicinato affinché sia materialmente garantito il dispiegarsi di effetti positivi, in uno scenario in cui il “mercato degli appalti” rappresenta una leva fondamentale per la ripresa dell’economia del nostro Paese.

In merito alle disposizioni introdotte dall’articolo 57 del decreto, è certamente apprezzabile la proroga della Zona Franca Sisma Centro Italia insieme alla previsione di un nuovo bando. Occorrerebbe, tuttavia, stabilizzare alcune misure di vantaggio per il sistema economico, così da promuovere iniziative che esibiscano un respiro temporale più ampio. Auspichiamo, inoltre, che le altre misure introdotte consentano una effettiva accelerazione della ricostruzione.

4. SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA

Le misure individuate risentono ancora di un approccio emergenziale. Ci si riferisce, in particolare, al Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58), al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali operanti nei centri storici (articolo 59), nonché alle misure urgenti per il settore turistico (articoli 77, 78 e 79). Più nel dettaglio, rispetto agli interventi previsti agli articoli 58 e 59 del decreto, preoccupano gli effetti discriminatori che possono essere ingenerati da una eccessiva selettività nella perimetrazione dei soggetti coinvolti, sia dal punto di vista settoriale che territoriale. In tal senso, si rende opportuna una riflessione intesa ad evitare che si possa determinare una differenziazione non coerente con gli effetti scaturiti dall’emergenza.

Appaiono condivisibili gli interventi disposti con l’articolo 60 del decreto in questione. Segnatamente, CNA non può che esprimere il proprio consenso rispetto alla decisione di integrare le risorse destinate alla Nuova Sabatini, rifinanziamento che consente l’avvio del processo di erogazione del contributo in un’unica soluzione per investimenti fino a 200 mila euro. Si tratta, è bene sottolinearlo, di un intervento sollecitato a più riprese dalla nostra Confederazione. Allo stesso tempo, si apprezza la messa in campo di nuove risorse

in favore del cosiddetto Manager per l'innovazione, una figura che ha già dimostrato il proprio potenziale.

In relazione alle disposizioni dell'articolo 61 del decreto, volte a semplificare i procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, si auspica che con questo intervento possa essere portato a compimento il processo in corso ormai da tempo.

Certamente positive risultano le semplificazioni intervenute sui procedimenti delle assemblee condominiali, regolate all'articolo 63 del decreto in discorso. Si tratta, in specie, di modifiche normative che concernono le deliberazioni assunte dai condomini e aventi per oggetto l'approvazione degli interventi inerenti l'attivazione del *bonus* efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie, previsto dal decreto Rilancio.

Una riflessione più ampia va rivolta ad alcuni contenuti introdotti con l'ultima Comunicazione della Commissione europea, adottata nell'ambito del cosiddetto Temporary Framework. Tale atto non è importante solo in quanto inteso ad estendere l'accesso ai nuovi regimi di aiuto anche a micro e piccole imprese che versavano in un pregresso stato di difficoltà già al 31 dicembre 2019. Per la prima volta, infatti, si riconosce una specificità ad un mondo – quello appunto della micro e della piccola impresa – che presenta una indiscussa centralità nell'economia non solo del nostro Paese, ma dell'Europa nel suo complesso.

La predetta affermazione, insieme alla considerazione che questa peculiare realtà produttiva può legittimamente essere sostenuta tramite interventi *ad hoc*, non falsando in tal modo la concorrenza del mercato interno, suggeriscono il promovimento di politiche specifiche e più efficaci. L'obiettivo deve essere quello di accompagnare queste imprese in processi di crescita strutturali. Parliamo di un mondo che in ambito europeo genera oltre il 37% del valore aggiunto e quasi il 50% dell'occupazione. Dati che nel nostro Paese salgono, rispettivamente, al 48% e al 65%.

L'auspicio è che si possa recuperare lo spirito originario che ha informato l'approvazione dello Small Business Act. Serve un importante cambio di passo, la messa in campo di una

strategia di intervento rivolta al mondo della micro e piccola impresa. Lo stesso riconoscimento di deroghe ai divieti sugli aiuti di Stato testimoniano la nuova attenzione assunta in sede europea.

In ultima analisi, si giudica positivamente il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese per gli anni 2023-2025 (articolo 64). Al riguardo, si suggerisce una attenta attività di monitoraggio al fine di garantire coperture sufficienti sia per l'anno in corso che per il prossimo.

In materia di credito (prestiti, mutui, finanziamenti), appare apprezzabile la proroga della moratoria in precedenza stabilita dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (articolo 65). Lo spostamento dei termini al 31 gennaio prossimo, nonché la possibilità di presentare nuove richieste fino al 31 dicembre prossimo, consentono alle imprese interessate di affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi.

Altrettanto condivisibile, infine, appare la modifica introdotta dall'articolo 68 del decreto, che aumenta a 300 mila euro il limite di investimento annuale nei PIR. Rimane, su questo argomento, la necessità di affrontare con maggiore determinazione il tema della patrimonializzazione delle imprese, da perseguire attraverso un quadro di strumenti incisivi e accessibili a tutte le realtà produttive.

5. MISURE IN MATERIA FISCALE

Sotto il profilo fiscale il Decreto Agosto, benché contenga apprezzabili misure di assestamento delle sospensioni dei versamenti, nonché ulteriori proroghe ad esse riferite, non risponde pienamente alle aspettative di piccole imprese e lavoratori autonomi. Questi ultimi necessiterebbero, infatti, di maggior tempo onde recuperare le somme sufficienti a fronteggiare i pagamenti.

Nello specifico, si esprime il favore rispetto a quanto stabilito dall'articolo 97 del decreto. Una disposizione diretta a riconoscere la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti (per citarne alcuni: imposta sul valore aggiunto, addizionale regionale e comunale Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria), già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e da ultimo dal decreto Rilancio.

Più nel dettaglio, la norma prevede che gli importi sospesi possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: a) per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020; b) per il rimanente 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. In altre parole, l'articolo in discorso consente di versare entro il 16 settembre 2020 soltanto il 12,5 per cento delle somme dovute nel periodo di sospensione dei versamenti.

Ben venga anche al proroga al 30 aprile 2021, stabilita dall'articolo 98 del decreto, del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le imprese e professionisti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che hanno optato per il regime di cosiddetta "trasparenza fiscale". Segnatamente, la proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si tratta di una misura che aiuterà imprese e professionisti. Tuttavia, le piccole imprese, cui si rendono applicabili gli ISA, attendevano una proroga del termine dei versamenti da effettuare entro il 20 agosto 2020. Considerati tutti gli adempimenti che si sono dovuti espletare per via dell'emergenza da Covid-19, la compilazione delle dichiarazioni finalizzate alla determinazione delle imposte è stata effettuata in un lasso temporale particolarmente circoscritto, esponendo, nella stragrande maggioranza dei casi, intermediari e imprese a possibili errori, ancorché compiuti in buona fede. Per tali ragioni, CNA chiede che nella conversione del presente decreto sia disposto l'esonero dall'applicazione delle sanzioni ed una nuova data per versare le maggiori imposte.

CNA valuta positivamente anche la decisione di far slittare, attraverso l'articolo 99 del decreto, il versamento delle somme dovute a titolo di riscossione coattiva (cartelle esattoriali) dal 31 agosto al 15 ottobre 2020. Lo stesso si dica per la decisione di sospendere – sempre fino al mese di ottobre 2020 – i pignoramenti di stipendi, compensi o pensioni dei contribuenti che non hanno onorato il pagamento delle cartelle esattoriali.

Apprezzabile, sebbene l'ambito applicativo risulti eccessivamente perimetrato, appare il riconoscimento di un contributo specifico a fondo perduto per le attività economiche e commerciali ubicate nei centri storici cittadini. Il contributo interessa, nella fattispecie, i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equipollenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad elevato tasso di presenza di turisti stranieri.

Da questo punto di vista, si tenga in ogni caso presente che le imprese confidavano su una possibile estensione dell'analogo contributo previsto dall'articolo 25 del Decreto Liquidità, previsto, com'è noto, per tutte le tipologie d'impresa, senza distinzioni di esercizio o differenziazioni di carattere territoriale.

Sta di fatto che l'articolo 59 del decreto oggi in discussione stabilisce che il contributo spetta esclusivamente ai soggetti la cui attività sia situata in centri storici che, sulla base delle ultime rilevazioni ISTAT abbiano registrato una presenza di turisti esteri: a) in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni capoluogo di provincia; b) in numero pari o superiore a quello dei residenti nei comuni capoluogo di città metropolitana.

Alla verifica circa la presenza di turisti stranieri bisognerà affiancare quella relativa al calo di fatturato. Nello specifico, il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di giugno 2020 risulti inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese di giugno 2019.

L'importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del: a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019; b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019; c) per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

L'importo minimo del contributo a fondo perduto sarà pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi. Il *bonus* minimo sarà riconosciuto anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nei centri storici dei comuni di cui sopra dal 1° luglio 2019. L'importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato in 150.000 euro. I termini e le modalità di richiesta del contributo ricalcheranno le regole già previste dal citato articolo 25 del Decreto di aprile scorso.

In buona sostanza, la misura si risolve in un beneficio mirato, pensato per sopperire ai mancati incassi dovuti al drastico calo di presenze straniere. Senonché, l'area di intervento della disposizione non si mostra capace di tutelare appieno molti operatori economici, i quali, sebbene esercitino l'attività al di fuori dei centri cittadini, debbono una parte significativa dei propri proventi alle interazioni di regola sviluppate con il turismo estero.

6. MISURE RELATIVE A SETTORI SPECIFICI

6.1. Agroalimentare

L'articolo 109 del decreto in esame proroga l'esonero per i pubblici esercizi della TOSAP e della COSAP. Sul punto, CNA chiede che siano ammesse al beneficio anche le imprese artigiane della filiera della ristorazione, inspiegabilmente escluse.

6.2. Turismo

In materia di turismo, settore tra i più colpiti dalla crisi, il Decreto Agosto ha risposto positivamente alle sollecitazioni di CNA, rafforzando le misure destinate a ristorare parte dei danni subiti dalle imprese. In questo modo, sono state opportunamente ammesse ai benefici anche attività della filiera finora escluse.

In particolare, con il Decreto Agosto:

- è stato esteso il credito d'imposta sugli affitti degli immobili delle imprese turistiche ed esteso anche alle imprese del settore termale fino a tutto il mese di luglio con un aumento di dotazione di 100 milioni di euro. Il Tax credit affitti si applica a tutte le imprese turistiche con un fatturato fino a 5 milioni di euro e senza limiti di fatturato agli alberghi, alle agenzie di viaggio e *tour operator*. In ogni caso possono usufruirne le imprese che hanno registrato perdite non inferiori al 50 per cento;
- è stato aumentato il fondo di sostegno alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* da 25 milioni a 265 milioni includendovi anche le guide e gli accompagnatori turistici
- è stata prorogata al 31 marzo 2021 la moratoria per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 per le imprese del comparto turistico;
- è stata introdotta l'esenzione anche della seconda rata dell'IMU 2020 per immobili di strutture ricettive quali alberghi, Bed & Breakfast, campeggi, villaggi turistici, case vacanza, rifugi, ostelli, affittacamere, residence turistici, a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli stabilimenti termali, immobili

in uso di imprese addette agli allestimenti di fiere e congressi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- è stato potenziato con ulteriori 180 milioni di euro e fino al 65 per cento il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il provvedimento concerne anche alle strutture ricettive all'aperto;
- è stato introdotto il contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato presenze di turisti stranieri in numero pari a tre volte a quello dei residenti;
- è stato implementato di 400 milioni di euro il fondo per il supporto dei processi di internazionalizzazione per gli enti fieristici italiani;
- al fine di promuovere i consumi all'esterno è stato prorogato, fino a fine anno, l'esonero del pagamento della tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, gelaterie, ecc.).

È auspicabile che in sede di conversione in legge del decreto in oggetto si possa estendere fino al mese di settembre il credito d'imposta sugli affitti degli immobili per le imprese del settore che resteranno ancora chiuse. Andrebbe, altresì, incrementata la disponibilità finanziaria destinata alla riqualificazione, nonché al miglioramento, delle strutture ricettive turistico-alberghiere e delle le strutture ricettive all'aperto, aumentando, in parallelo, l'attuale percentuale di credito di imposta, pari al 65 per cento.

6.3. Trasporto

Con il Decreto Agosto, il Governo ha confermato gli impegni pattuiti in materia di trasporto con le parti sociali. In specie, l'attenzione riservata al settore dell'autotrasporto è stata espressa attraverso un significativo pacchetto di interventi.

Per cominciare, l'articolo 44 del decreto ha aumentato di 400 milioni di euro la dotazione a favore del Trasporto pubblico locale, incrementando, sotto tale profilo, l'apposito fondo

istituito dal Decreto Rilancio, inizialmente fermo ad una disponibilità di 500 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, dovrà stabilire le modalità di ripartizione dell'incremento.

A giudizio di CNA, sarebbe opportuno che parte delle nuove risorse vengano impiegate nel finanziare forme integrate di mobilità, che vedano cioè il coinvolgimento di imprese appartenenti al mondo NCC, Bus e taxi. Ciò per assicurare, anzitutto, l'espletamento dei servizi propri del Trasporto pubblico locale e per garantire, parimenti, un po' di ossigeno alle imprese private del trasporto persone. Non si dimentichi, infatti, che le citate realtà economiche hanno subito e continuano a soffrire i contraccolpi più critici prodotti da questa crisi, senza oltretutto intravedere nell'evolvere della situazione reali prospettive di ripresa.

V'è da segnalare, in ogni caso, che proprio in questi giorni alcune Regioni (es. Toscana) si stanno mobilitando affinché siano messi a disposizione dell'utenza i veicoli di imprese Bus ed NCC, onde supportare il TPL nelle ore di punta. Si tratta di una scelta particolarmente saggia, in grado di fornire una risposta più coerente rispetto alla necessità di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale, nonché di fornire una soluzione concreta alla *vexata quaestio* della ripartenza delle scuole.

Inoltre, come già più volte indicato, a favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici, vale a dire nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, il Decreto Agosto riconosce un contributo a fondo perduto in base a rilevazioni statistiche, che certifichino un netto calo della presenza di turisti internazionali. Per ottenere il contributo, però, è necessario che il fatturato del mese di giugno 2020 risulti notevolmente inferiore a quello di giugno 2019.

Senonché, il criterio di individuazione dei soggetti economici da ristorare appare irragionevole, non contemplando, nel caso del trasporto persone (Taxi – NCC), imprese egualmente colpite dalla crisi, la cui attività viene svolta in stretta connessione con i flussi turistici attivati dai centri storici cittadini.

Per altro verso, l'articolo 84 del Decreto Agosto ha incrementato di 5 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per le deduzioni forfettarie di spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto. L'incremento della dotazione vale per il 2020, salendo in tal modo a 75 milioni. Ciò consente il riconoscimento di importi almeno pari a quelli del 2019: 48 euro/viaggio per i viaggi personalmente effettuati dal titolare fuori dal comune; 16,80 euro/viaggio per quelli effettuati entro il comune.

Dobbiamo, però, rilevare come le misure operative per la fruibilità delle deduzioni forfettarie siano pervenute a ridosso della scadenza 20 agosto, termine stabilito per il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2019. Ciò ha generato non poche difficoltà e ritardi nella corretta esecuzione dei versamenti.

Per tali motivi, le imprese del trasporto fanno affidamento sulla ripubblicazione dei valori indicativi di riferimento. La nuova disposizione è chiamata a riconoscere alle imprese equi tempi di pagamento, ivi compresa la proroga al 31 dicembre 2021 della fruibilità del rimborso delle accise sui carburanti per i veicoli classificati euro 3 ed euro 4. Si tratta di misure indispensabili per superare mali endemici dell'autotrasporto che, in questo particolare periodo, risultano ulteriormente gravosi.

Ancora, rileva quanto stabilito dell'articolo 85 del decreto in esame. La previsione in commento introduce, per quanto di nostro stretto interesse, misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico. In questo senso, viene istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, somma destinata a compensare i danni subiti dal settore delle linee autorizzate a lunga percorrenza.

L'articolo 86 interviene, invece, in materia di trasporto passeggeri su strada. A riguardo, il legislatore dispone un ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing* a beneficio delle imprese esercenti l'attività di trasporto passeggeri mediante Autobus, su acquisti effettuati a partire dal 2018. Trattasi di una misura ripresa dopo il precedente stralcio operato in sede di conversione del Decreto Rilancio.

Più in generale, l'articolo incrementa di 50 milioni di euro i contributi destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare di trasporto passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, estendendo al 31 dicembre di quest'anno il termine per gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi.

Si prevede, inoltre, che una quota pari a 30 milioni di euro venga destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 ed afferenti ad acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) ed adibiti al servizio di trasporto di passeggeri su strada.

Infine, al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente (NCC), l'articolo 90 del decreto prescrive alcune misure di favore. Da questo punto di vista, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020. Ciò in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e garantire una efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico.

Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore ad euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

Rispetto a tale disposizione, tiene conto rilevare come la data del 31 dicembre 2020 appare troppo ravvicinata laddove si intendano effettivamente impiegare le risorse del fondo. Ragion per cui, occorre posporre il termine almeno di un anno. Inoltre, il fondo risulta ad appannaggio dei soli capoluoghi di provincia o di città metropolitana, escludendo inspiegabilmente tutti gli altri comuni, nonostante il buono viaggio potrebbe trovare materiale riscontro nei confronti di cittadini ed imprese, collocati in zone disagiate (es. comuni montani, zone periferiche). Ad ogni buon conto, affinché le disposizioni in discorso assumano materiale efficacia, è necessario procedere all’emanazione dei prescritti decreti attuativi.

6.4. Made in Italy

In considerazione delle difficoltà che le imprese stanno incontrando sul fronte della promozione internazionale, anche a cagione delle tante manifestazioni fieristiche annullate o fortemente ridimensionate, si ritiene utile e opportuno favorire l'acquisto di prodotti Made in Italy sul mercato nazionale.

Questa misura potrebbe essere sviluppata attraverso un credito d'imposta da riconoscere ai negozi sul territorio nazionale che acquistano prodotti made in Italy da immettere sul mercato finale.

Come già avviene per le forniture da parte di nostre imprese a *buyer* internazionali, potrebbero essere portate a contributo da parte dei negozianti le fatture emesse da produttori nazionali riportanti una dichiarazione degli stessi attestante la realizzazione in Italia di tali prodotti.

7. CONCLUSIONI

Al fondo delle succitate considerazioni, CNA riconosce al Governo il risultato di aver rafforzato con il Decreto Agosto gli interventi a sostegno dell’economia. Significativa è

l'azione mirata ad assistere l'occupazione, grazie alla proroga e alle risorse aggiuntive per la cassa integrazione, nonché all'esonero dei versamenti contributivi.

Altrettanto apprezzabile risulta l'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi unitamente all'impegno a rispondere ai problemi dell'autotrasporto e del turismo, settori in evidente difficoltà. Si tratta, è bene sottolinearlo, di provvedimenti necessari a sostenere il tessuto economico del Paese, così da favorire quel ritorno alla normalità che per molte attività appare ancora lontana.

Il sostegno pubblico, però, non potrà proseguire a oltranza in assenza di una ripresa strutturale dell'economia, trainata, cioè, dalla ripartenza degli investimenti pubblici e da un quadro generale favorevole alla ripresa degli investimenti privati. Prioritaria è la lotta per abbattere il *moloch* della burocrazia. È il caso di liberare il Paese, i cittadini e le imprese, da una macchina amministrativa appesantita e da un *corpus* legislativo divenuto asfissiante.

Per queste ragioni, CNA ha accolto positivamente lo spirito del Decreto Semplificazioni, pur nella consapevolezza che sburocratizzare rappresenta un'impresa titanica e non bastando certo un provvedimento ad invertire la rotta.

Alle risorse messe in campo con gli interventi urgenti si aggiungono quelle disponibili grazie al Recovery Fund che consentono di affrontare, senza più l'alibi della mancanza di mezzi finanziari, un piano possente di rilancio e ammodernamento dell'Italia. Il più grande cantiere di riforme generatore di progetti per modernizzare il Paese. Una grande sfida per dimostrare di saper individuare gli obiettivi strategici e saper spendere con efficienza.

